



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sezione Specializzata in Materia di Impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei giudici

dott. dott. Daniele Venier	Presidente
dott. Francesco Saverio Moscato	Giudice
dott.ssa Monica Pacilio	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di **I Grado** iscritta al n. r.g. **2867/2018** promossa da:

FALLIMENTO P S.P.A. (C.F.), con il patrocinio dell'avv.
e dell'avv. ;

ATTORE

contro

FA (C.F.), in proprio, con domicilio eletto in
Trieste presso l'avv. ;

N (C.F.), con il patrocinio dell'avv.

;

A (C.F.), con il patrocinio dell'avv.

;



FU (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____, **Repert. n. 2353/2023**
;
S (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____
;
C (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. DAL
SOGLIO PAOLO;
O (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____
e dell'avv. _____;

CONVENUTI

ASSICURATORI L
_____, con il patrocinio dell'avv. _____, con
domicilio eletto in Trieste presso l'avv. _____

TERZO CHIAMATO

avente ad oggetto: responsabilità di amministratori e sindaci di s.p.a. – art. 146 L.F.

CONCLUSIONI:

PER PARTE ATTRICE: come da foglio di PC

“Nel merito.

Accertato il danno patito dalla società P. S.p.A. in conseguenza delle condotte tutte tenute a diverso titolo dai convenuti e di cui in narrativa e che si quantifica nella somma complessiva pari ad Euro 3.359.388,00 o nella diversa somma, minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia o che sarà accertata in corso di causa, con liquidazione da effettuarsi, se del caso, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi legali dalla data del dovuto al saldo, accertata altresì la sussistenza, secondo quanto meglio specificato infra, della responsabilità di tutti i convenuti in ordine alla causazione del ridetto danno, di talchè tutti sono tenuti a concorrere in via fra loro solidale, alternativa o per quanto di rispettiva competenza, per i diversi titoli e per la diversa incidenza delle loro condotte al risarcimento del suddetto danno e nella misura suddetta, conseguentemente:

(i) accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2393 e/o 2394 c.c. e la violazione di cui agli artt. 2392, 2381 e 2447 c.c. e, comunque, degli obblighi su di essi gravanti ai sensi di legge, dei Sigg.ri N e F, in qualità di Amministratori di P. S.p.A., in ordine ai fatti omissivi e commissivi di cui in narrativa, e comunque a quelli relativi all'operazione di sottoscrizione di una partecipazione in M S.r.l., alla proposta concordataria ed al reale interesse perseguito dalla Società, ai pagamenti preferenziali in favore di Gruppo S.p.a., alla cessione del credito L; alle forniture alla



controllata ed ai pagamenti preferenziali in favore della Sig.ra N, condannarsi i medesimi ex art. 146 L.F., limitatamente alle condotte e/o omissioni agli stessi ascrivibili in ragione dell'incarico svolto, in via fra loro solidale, alternativa o per quanto di rispettiva competenza, a risarcire la parte attorea del danno patito in conseguenza delle condotte poste in essere, che si quantifica in Euro 3.359.388,00, o nella diversa somma, minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia o che sarà accertata in corso di causa, con liquidazione da effettuarsi, se del caso, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi legali dal dovuto al saldo; e

(ii) accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2407 c.c. e la violazione degli artt. 2403, 2403 bis, 2406, 2446, 2447 e 2485 c.c. e, comunque, degli obblighi su di essi gravanti ai sensi di legge, dei Sigg.ri C O F in qualità di Sindaci di P. S.p.A., in ordine ai fatti omissivi e commissivi di cui in narrativa, e comunque a quelli relativi all'operazione di sottoscrizione di una partecipazione in M

S.r.l., condannarsi i medesimi ex art. 146 L.F., limitatamente alle condotte e/o omissioni agli stessi pro rata temporis ascrivibili in ragione dell'incarico svolto, in via fra loro solidale, alternativa o per quanto di rispettiva competenza, ed in solido con gli amministratori Sigg.ri N e F a risarcire la parte attorea del danno patito in conseguenza delle condotte poste in essere che si quantifica in Euro 1.000.000,00, o nella diversa somma, minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia o che sarà accertata in corso di causa, con liquidazione da effettuarsi, se del caso, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi legali dal dovuto al saldo, e

(iii) accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2407 c.c. e la violazione degli artt. 2403, 2403 bis, 2406, 2446, 2447 e 2485 c.c. e, comunque, degli obblighi su di essi gravanti ai sensi di legge, dei Sigg.ri A E O in qualità di Sindaci di P. S.p.A., in ordine ai fatti omissivi e commissivi di cui in narrativa, e comunque a quelli relativi ai pagamenti preferenziali in favore di Gruppo S.p.a. ed ai pagamenti preferenziali in favore della Sig.ra N, condannarsi i medesimi ex art. 146 L.F., limitatamente alle condotte e/o omissioni agli stessi pro rata temporis ascrivibili in ragione dell'incarico svolto, in via fra loro solidale, alternativa o per quanto di rispettiva competenza ed in solido con gli amministratori Sigg.ri N e F a risarcire la parte attorea del danno patito in conseguenza delle condotte poste in essere che si quantifica in Euro 759.638,00, o nella diversa somma, minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia o che sarà accertata in corso di causa, con liquidazione da effettuarsi, se del caso, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi legali dal dovuto al saldo;

(iv) accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2407 c.c. e la violazione degli artt. 2403, 2403 bis, 2406, 2446, 2447 e 2485 c.c. e, comunque, degli obblighi su di essi gravanti ai sensi di legge, dei Sigg.ri A O ed S in qualità di Sindaci di P. S.p.A., in ordine ai fatti omissivi e commissivi di cui in narrativa, e comunque a quelli relativi alla cessione del credito, alle forniture alla controllata ed alla proposta concordataria ed al reale interesse perseguito dalla Società, condannarsi i medesimi ex art. 146 L.F., limitatamente alle condotte e/o omissioni agli stessi pro rata temporis ascrivibili in ragione dell'incarico svolto, in via fra loro solidale, alternativa o per quanto di rispettiva competenza ed in solido con gli amministratori Sigg.ri N e F a risarcire la parte attorea del danno patito in conseguenza delle condotte poste in essere che si quantifica in Euro 1.599.750,00, o nella diversa somma, minore o maggiore, che



sarà ritenuta di giustizia o che sarà accertata in corso di causa, con liquidazione da effettuarsi, se del caso, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi legali dal dovuto al saldo.

PER PARTE CONVENUTA F : come da foglio di PC

- “1) dichiararsi inammissibile o rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti del convenuto F ;
- 2) in subordinata e denegata ipotesi di soccombenza anche parziale del convenuto, ridursi il risarcimento all'importo risultante di giustizia e – se necessario previo differimento d'udienza – accertare e dichiarare la quota solidale di responsabilità dei consiglieri di amministrazione convenuti, sigg. N. e F con loro conseguente condanna a rifondere e rimborsare F di ogni danno e, più in generale, costo posto a suo carico;
- 3) spese e competenze di causa rifuse.
- 4) Dichiarare l'azione esperita nei confronti del F priva dei requisiti minimi di ragionevolezza e fondatezza, visto che la Curatela non ha modificato neppure le proprie conclusioni.
- Si insiste perché la stessa venga condannata alla rifusione del danno ex art. 96 c.p.c.”

PER PARTE CONVENUTA N : come da foglio di PC

“Voglia il Giudice adito,
 - nel merito rigettare la domanda;
 - condannare il soccombente al rimborso di spese e compensi del presente giudizio, ordinandosi che le somme corrispondenti siano distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto difensore, che dichiara di aver anticipato tutte le spese e di non aver riscosso i compensi”.

PER PARTE CONVENUTA A : come da foglio di PC

“In via preliminare di rito: dichiararsi la nullità della domanda ai sensi degli artt. 163/164 cpc;
 nel merito, in via principale:

1. respingersi ogni domanda formulata dal Fallimento P ;
2. accertare e dichiarare che né la fallita P spa né i creditori della stessa hanno subito un danno causalmente collegato all'attività del convenuto dott. A ;

nel merito in via subordinata e salvo gravame: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal Fallimento P con condanna del sindaco dott. :

1. ridursi l'importo in considerazione dell'intervenuta transazione con della sua quota di responsabilità oggetto di definizione transattiva;
2. determinarsi il grado di colpa e l'apporto causale di ciascuno degli amministratori convenuti nella causazione dei danni lamentati da parte attrice, graduandosi le rispettive responsabilità;



3. condannarsi i signori N. e F. a rimborsare integralmente al dott.

A quanto lo stesso fosse chiamato a pagare all'attrice, ovvero quanto in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità addebitabile allo stesso e ciò in via solidale ovvero parziaria tra loro per i titoli di responsabilità a ciascuno riferibili, in somma rivalutata e maggiorata di interessi al saldo;

4. Con rifusione di compenso e spese, ivi incluse quelle generali nella misura del 15% e condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art.96, comma 3, cpc”.

PER PARTE CONVENUTA F. : come da foglio di PC

“Voglia il Giudice adito,

- nel merito rigettare la domanda;

- condannare il soccombente al rimborso di spese e compensi del presente giudizio, ordinandosi che le somme corrispondenti siano distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto difensore, che dichiara di aver anticipato tutte le spese e di non aver riscosso i compensi”.

PER PARTE CONVENUTA S. : come da foglio di PC

“In via preliminare di rito: sia dichiarata la nullità della domanda introduttiva del presente giudizio, anche come integrata con l'atto del 1/7/2019, ai sensi degli art. 164 c.p.c.

In via preliminare di merito: sia dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo al dottor S. non essendovi azioni e/o omissioni attribuite alla sua responsabilità che abbiano cagionato danno a P. Spa, ai sensi degli artt. 2403, 2403 bis, 2406, 2446, 2447 e 2485 c.c.;

Nel merito:

in via principale, siano rigettate tutte le domande di parte attrice avanzate nei confronti del dottor S. a qualsivoglia titolo o ragione, in quanto infondate per le ragioni dedotte in atti;

in via subordinata,

i) siano ridotte le pretese risarcitorie di parte attrice, avanzate nei confronti del dottor S. nella misura che risulti inequivocabilmente provata dalla Curatela e direttamente attribuibile alla responsabilità del sindaco convenuto, secondo un rigoroso nesso eziologico;

ii) sia comunque ridotta la pretesa risarcitoria in ragione dell'intervenuta transazione con il dr. ;

iii) sia, in denegata ipotesi di condanna, accertato e dichiarato l'obbligo dell'assicurazione L. di garantire e manlevare il dr. S. per l'intero danno imputato all'assicurato, come da polizza;

iv) inoltre, in denegata ipotesi di condanna, anche in via riconvenzionale, sia accertata e dichiarata la solidale responsabilità dei consiglieri di amministrazione N. e F. e siano, pertanto, condannati gli stessi a pagare e/o rifondere al dr. S. ogni somma posta a suo carico, a qualsivoglia titolo, anche di spese di lite. Con vittoria di spese e onorari di lite”.



PER PARTE CONVENUTA

C : come da foglio di PC

"a. dichiararsi inammissibile o rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti del convenuto dott. C ;

b. in subordinata e denegata ipotesi di soccombenza anche parziale del convenuto, ridursi il risarcimento all'importo risultante di giustizia e accertare e dichiarare la quota solidale di responsabilità dei consiglieri di amministrazione convenuti, sigg. N e F , con loro conseguente condanna a rifondere e rimborsare il dott. C di ogni danno e, più in generale, costo posto a suo carico;
c. spese e competenze di causa rifuse".

PER PARTE CONVENUTA

O : come da foglio di PC

"In via preliminare e pregiudiziale:

- dichiararsi la nullità della citazione per difetto e mancata osservanza dell'art. 163 cpc.

In via gradata:

- respingersi ogni domanda ex adverso proposta perché infondata in fatto e diritto.

Nel merito:

1) dichiararsi inammissibile o rigettarsi per quanto tutto esposto in atti ogni domanda proposta nei confronti del convenuto rag. O ;

3) in subordinata e denegata ipotesi di soccombenza, anche parziale del convenuto, ridursi il risarcimento all'importo risultante di giustizia e – se necessario previo differimento d'udienza – accertare e dichiarare la quota solidale di responsabilità dei consiglieri di amministrazione convenuti, sigg. N e F con loro conseguente condanna a rifondere e rimborsare il rag. O di ogni danno e, più in generale, costo posto a suo carico;
- spese e competenze di causa rifuse.

Con ogni riserva di altro dedurre, capitolare e produrre nel termine di cui all'art. 184 c.p.c. anche in relazione al comportamento processuale che adotterà la Curatela".

PER PARTE CHIAMATA: come da foglio di PC

"voglia il Giudice respingere le istanze istruttorie formulate dal Fallimento; ordinare al Fallimento e al dott. S la produzione della lettera raccomandata del 2015 menzionata al paragrafo e) del doc. 76 di parte attrice; respingere la domanda del dott. S nei loro confronti; respingere la domanda dell'attore nei confronti del dott. S ; in subordine, accertare le quote di responsabilità e condannare i convenuti tenuti in via solidale a rimborsare agli Assicuratori quanto i medesimi siano tenuti a pagare in misura eccedente la quota di responsabilità assegnata al dott. S . Con vittoria di compenso professionale, esborsi, spese generali (15%) secondo il d.m. 55 del 2014, successive occorrente".

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I fatti di causa.

Il curatore del fallimento della società P S.p.A., dichiarata fallita dal Tribunale di Pordenone con sentenza n. del , ormai passata in giudicato, agisce ai sensi degli artt. 146 L.F. e 2394 bis cod. civ. nei confronti di alcuni amministratori e sindaci della suddetta società,



chiedendo la loro condanna come riportato in epigrafe.

Gli amministratori sono N , presidente del consiglio di amministrazione, e F , amministratore delegato. I sindaci sono: A , S , F , C , O .

Il curatore espone brevemente la storia della società, ne descrive l'oggetto sociale e narra le vicende processuali relative prima alla richiesta di P S.p.A. di ammissione al concordato preventivo presso il Tribunale di Pordenone in data 09.03.2015 e poi alla revoca dell'ammissione e alla dichiarazione di fallimento. La sentenza di fallimento, confermata in appello e non ulteriormente gravata, dà conto del compimento di atti di frode *ex art.* 173 l.f. di alcuni dei convenuti, del pari illustrati in citazione.

Le vicende in ordine alle quali sono configurati gli illeciti possono essere così riassunte:

- a) la improvvida sottoscrizione di una partecipazione nella M S.r.l., successivamente fallita e già in stato di forte contrazione commerciale, con “necessità di ristrutturazione economica e finanziaria con significative posizioni scadute anche nei confronti dell'erario e degli istituti previdenziali”: ha chiesto a titolo di risarcimento il corrispettivo dell'aumento di capitale sottoscritto, in parte versato in denaro ed in parte onorato con accollo di debito della partecipata;
- b) la presentazione di una proposta concordataria strumentale agli interessi dei soci e amministratori, siccome “operazione finalizzata a ritardare il fallimento, aggravando, di fatto, lo stato passivo della Società”: ha chiesto a titolo di risarcimento l'equivalente del corrispettivo degli organi della procedura ammesso allo stato passivo in prededuzione;
- c) un pagamento asseritamente preferenziale in favore della controllata Gruppo S.p.A. per € 259.638 00, una cessione del credito vantato verso la L S.p.A. per Euro 565.559,00, e forniture alla controllata stessa in prossimità del deposito della domanda di concordato, per Euro 123.994,00 ed Euro 223.801,00;
- d) un pagamento preferenziale in favore di N , presidente del C.d.A. e socia, consistito nella restituzione, due mesi prima del deposito del ricorso *ex art.* 161, comma 6, L.F., da parte della P S.p.A. dell'importo di Euro 500.000,00 dalla stessa versata, circa un anno prima, a titolo di caparra confirmatoria in relazione ad una proposta di acquisto di alcuni immobili della società definiti “non strategici”.

Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio, contestando a vario titolo gli addebiti mossi nei



loro confronti e successivamente, all'esito della prima udienza, essendo stata eccepita la mancata indicazione di specifiche violazioni di norme comportamentali soprattutto nei confronti dei sindaci, il Giudice ha disposto che fosse integrato l'atto di citazione, concedendo ai convenuti la possibilità di prendere posizione anche sulle nuove allegazioni.

Oltre alle contestazioni relative al merito delle domande, il dott. A , ex sindaco, ha eccepito l'esistenza di una clausola compromissoria all'interno dello Statuto della P (doc. 1) dal seguente tenore

Clausola compromissoria

Articolo 42) - Clausola compromissoria

42.1 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio Industria ed Artigianato del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli Arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.

42.2 - La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio stesso.

42.3 - Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina in via rituale e secondo diritto.

42.4 - Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.

42.5 - Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

42.6 - Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

42.7 - Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Tale clausola escluderebbe, in tesi della parte, la competenza del Tribunale.

Nei confronti di N e F è stata proposta domanda di garanzia da parte di S , il quale ha anche chiamato in causa la compagnia assicuratrice L per essere manlevato, costituitasi anch'essa, ma segnalando che l'esatta denominazione della compagnia assicuratrice è " ASSICURATORI L

".

Decisione della causa.

Di seguito sarà analizzata separatamente la responsabilità degli amministratori N e F da



quella dei sindaci.

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI.

Si può iniziare dall'esame delle fattispecie che appaiono più evidenti, vale a dire quella dei pagamenti preferenziali compiuti poco prima della proposta di concordato a favore di N. e a favore della controllata Gruppo

I. Nel dicembre del 2013 la N. pagava alla P. la somma di euro 500.000,00 a titolo di caparra confirmatoria in relazione ad una proposta di acquisto con termine di efficacia al 31.12.2015 di immobili della medesima società. Il curatore del fallimento denuncia che in realtà l'operazione immobiliare ha celato un finanziamento della N. in un periodo in cui era già emersa una crisi finanziaria, secondo una prospettazione fatta propria anche dal Tribunale di Pordenone e confermata dalla Corte d'appello. La somma è stata restituita alla N. il 18.12.2014, il medesimo giorno in cui la società ha ricevuto a titolo di mutuo dalla V. Banca la somma di euro 1.300.000,00, con iscrizione di ipoteca sull'opificio di Motta di Livenza. In tesi del curatore (e del Tribunale di Pordenone) la restituzione della caparra ha mascherato un pagamento preferenziale, per di più postergato ai sensi dell'art. 2467 c.c., con l'effetto di sostituire un credito solo eventuale con un altro ben più gravoso credito ipotecario. Per queste ragioni la procedura attrice configura un danno per la massa dei creditori pari alla stessa somma sottratta ai creditori, cioè **di euro 500.000,00**.

La natura di finanziamento della caparra non è contestata dagli ex amministratori, i quali si difendono affermando che il contratto preliminare non era più eseguibile e che la restituzione si inseriva in una più ampia operazione di finanziamento bancario in favore di P., che la banca M. aveva condizionato all'ottenimento di un mutuo da altro istituto di credito. Proprio per agevolare questa operazione - che avrebbe dovuto essere assistita da garanzia ipotecaria sull'intero compendio immobiliare della società - gli amministratori *"dovevano decidere di non dare corso al trasferimento dell'immobile, con contestuale restituzione della caparra"*.

La tesi dei convenuti non convince per la considerazione, da un lato, che il piano di sostegno alla società è rimasto sfornito di prova, come ampiamente argomentato nella sentenza dichiarativa del fallimento, dall'altro, che rimane l'incontestata verifica del pagamento di un credito postergato in via preferenziale all'indomani della dichiarazione di fallimento, quando



la società era oramai in stato di insolvenza, con fuoriuscita dalle casse sociali di liquidità che sarebbe stata altrimenti utilizzata per pagare gli altri creditori. Fatto questo che, per le sue modalità, appare commesso scientemente e con frode o comunque - sia pure accedendo per ipotesi all'idea che il pagamento si inserisse all'interno di un piano per risollevarne le sorti della P - con grave negligenza innanzitutto da parte di chi rivestiva una posizione apicale all'interno del CDA, quale era la N , presidente del CDA.

Dell'illecito deve essere chiamato a rispondere anche il F , per il quale nell'atto di citazione non sono delineati specifici e ulteriori profili di responsabilità, ma è chiaramente ritenuto coautore delle condotte illecite della N in virtù della sua carica di amministratore delegato. Il F nulla ha dedotto di specifico sul suo ruolo nella restituzione della caparra né se ne fosse a conoscenza.

Il Collegio ritiene che anch'egli sia responsabile in base a un consolidato e condivisibile orientamento, secondo il quale in virtù del disposto di cui all'art. 2392, secondo comma, c.c. che impone espressamente ad ogni amministratore il dovere generale di sorveglianza sugli atti gestionali compiuti dagli altri amministratori, grava in via solidale su tutti gli amministratori (finanche coloro i quali non si siano di fatto occupati della gestione sociale) la responsabilità per i danni cagionati ai creditori sociali, ai terzi o alla società stessa (Cass. 24 novembre 1972, n. 3445, Cass. 25 settembre 1980, n. 5327, in Giust. civ., 1980, Cass. 24 marzo 1998, n. 3110).

II. Quanto a pagamenti preferenziali a favore della società L S.p.A. e della partecipata Gruppo s.r.l., si tratta del pagamento, avvenuto in data 18.12.2014, di Euro **259.638,00** (ricavati dal mutuo di V Banca) per la sottoscrizione del capitale ancora da liberare verso Gruppo S.r.l., della cessione di un credito vantato da P. S.p.A. nei confronti di L S.p.A. per complessivi Euro **565.559,00** e della effettuazione, proprio pochi giorni prima della domanda di concordato, di forniture alla controllata, il 27.2.2015 per Euro **123.994,00** ed il 6.3.2015 per Euro **223.801,00**. Nella sentenza del Tribunale di Pordenone si pone bene in evidenza come con l'accordo raggiunto appena il giorno successivo alla cessione (il 04.02.15) tra P. e L. abbia avuto il positivo effetto per la cessionaria Gruppo di rendere incontestato un credito che prima non lo era e per la P. effetti negativi, quali i danni (art. 4 doc. 3) e gli oneri relativi alla sistemazione di materiali (art. 3 doc. 53). Sul punto il Tribunale di



Pordenone ha condivisibilmente evidenziato che: *“Particolare rilievo assume la cessione del credito L. che, poche settimane prima del deposito del ricorso ex art. 161 comma 6 l.f., ha privato la società di un credito di oltre mezzo milione di euro consentendo alla sola ex controllata di beneficiarne”* (v. pag. 6 del doc. 7) e che *“Rimane dunque confermato che Gruppo ha ricevuto un credito (non più contestato) di oltre € 500.000,00 che, se poteva dirsi contestato in precedenza ... non lo fu dal giorno successivo alla cessione; credito pressoché immediatamente utilizzato da questa in compensazione del proprio debito verso L. che a propria volta ebbe il vantaggio di non dare corso ad esborsi in favore di P. e di ridurre il proprio credito – comunque a rischio attese le condizioni della debitrice – verso Gruppo. Si tratta, chiaramente, di un pagamento preferenziale in favore di una società partecipata, intervenuto in prossimità dell’accesso alla procedura concorsuale: anche in tale caso si affiancano la prospettiva revocatoria e la responsabilità degli organi sociali”* (v. pag. 7 del doc. 7). È, in definitiva, palesemente chiara la natura preferenziale del pagamento a favore di L., con assoluto beneficio di Gruppo, di cui la N. ha assunto il controllo attraverso la figlia, la quale ha sottoscritto un aumento di capitale di euro 1.000.000,00 il 06.03.2015, data coincidente con quella in cui veniva assunta la delibera per il ricorso alla procedura del concordato.

La chiara natura di pagamenti preferenziali fonda con certezza la responsabilità degli amministratori chiamati in causa, N. e F. (quest’ultimo quanto meno per le medesime ragioni sopra indicate), che hanno distratto dalle casse della società euro 1.172.992,00, che, perciò, sono obbligati a restituire a titolo di risarcimento danni.

III. Presentazione di una proposta concordataria strumentale agli interessi di soci e amministratori.

Secondo la tesi dell’attore e del Tribunale di Pordenone sarebbe stata perpetrata una frode nella presentazione della proposta di concordato, basata su due principali operazioni: 1. la vendita della sede produttiva in Motta di Livenza alla Gruppo, a cui era stata promessa in vendita con preliminare del 06.03.2015; 2. la vendita della partecipazione nella Gruppo, ridotta, pochi giorni prima della presentazione della proposta di concordato dal 95% al 47,5% a seguito dell’aumento di capitale deliberato dalla partecipata e sottoscritto, come detto, dalla figlia della N.



L'analisi degli atti della procedura di concordato e il suo stesso esito (revoca)

dimostrerebbero che con essa era stato in realtà elaborato un piano strumentale agli interessi dei soci e amministratori, con l'effetto di ritardare il fallimento, aggravando, di fatto, lo stato passivo della società con le spese della procedura stessa (complessivamente euro **686.396,00**, come da schema sub doc. 47), che vengono indicate quale poste di danno di cui è richiesto il risarcimento. Nella sentenza di fallimento in effetti è stato ben posto in evidenza come vi fosse un significativo scostamento tra i valori dell'attivo ceduto come indicati nel piano attestato e quelli risultanti dagli accertamenti del commissario giudiziale e come i reali valori accertati dagli organi della procedura non avrebbero consentito di soddisfare tutti i creditori privilegiati, giustificando la revoca del concordato. Tali fatti, messi in relazione con i pagamenti preferenziali già analizzati e al fatto che il concordato era in ultima analisi teso ad agevolare la Gruppo (nella quale coincidevano gli organi di amministrazione), che avrebbe acquisito il fabbricato di Motta di Livenza e ottenuto - mediante la compensazione del credito vantato verso la P. col debito connesso al pagamento del prezzo della vendita del bene - la soddisfazione integrale del suo credito, avallano la tesi attorea circa l'esistenza di una frode ai danni dei creditori e della società.

Dell'illecito devono essere chiamati a rispondere gli amministratori, tenuti peraltro a rigorosi doveri di informazione nella predisposizione del piano di concordato. Il danno da porre a carico di questi è determinato nella esatta misura delle spese del concordato, rivelatosi inutile.

IV. Il Tribunale invece non ritiene che possano essere posta a carico degli amministratori le conseguenze negative dell'acquisizione della M . Riguardo a questa ipotesi di illecito va premesso che per consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso da questo Tribunale, il sindacato da parte del giudice sulle scelte gestorie degli amministratori di società trova un preciso limite nella c.d. *business judgement rule*, per cui le scelte che a) non implicino un interesse diretto o indiretto degli amministratori b) siano ponderate sulla base di tutte le informazioni disponibili e a seguito di una prudente considerazione delle alternative c) siano compiute in buona fede d) rappresentino l'attuazione razionale dello scopo sociale non sono in definitiva sindacabili. Tutti questi requisiti sono presenti nell'acquisizione della M , poiché dalle prove testimoniali raccolte in giudizio (testimonianze di , , ,)

) risulta che prima dell'operazione fu compiuta una *due diligence* e furono acquisite relazioni con analisi di piani industriali, finanziari e sugli elementi patrimoniali della M



sufficientemente approfonditi.

Repert. n. 2353/2023 del 12/12/2023

Il curatore domanda il pagamento degli interessi legali sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni dalla data del dovuto al saldo. La domanda può essere accolta solo a far data dalla pronuncia della presente sentenza al saldo, perché è solo dal momento della liquidazione del danno che sono dovuti gli interessi corrispettivi (Cass. 24896/05), da non confondere con gli interessi compensativi, che costituiscono una modalità di liquidazione forfetaria del lucro cessante nel caso di ritardato pagamento del risarcimento dei danni (Cass. SS.UU. 1712/1995), che richiedono un'espresa domanda di parte (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4938 del 16/02/2023, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 19063 del 05/07/2023), qui non proposta.

RESPONSABILITA' DEI SINDACI.

Per quanto concerne la responsabilità degli *ex* sindaci (A , C , O , F e S), la prima questione da affrontare è chiaramente quella concernente l'operatività della clausola compromissoria.

Premesso che in ordine alla stessa deve rilevarsi che non esiste un orientamento univoco in ordine alla operatività di clausole di questo tipo nei confronti del curatore, questo Collegio ritiene che debba accedersi alla tesi, che appare maggioritaria, secondo cui la clausola è inopponibile al curatore. Pacifico che il generale limite all'operare della clausola compromissoria è l'esercizio di pretese di terzi, si afferma che la clausola è inopponibile al curatore, perché agisce nell'interesse della massa dei creditori. In questo senso, alcuni precedenti giurisprudenziali escludono che sia opponibile la convenzione arbitrale statutaria al curatore che agisca *ex art.* 146 l.fall. verso gli *ex* componenti degli organi sociali poiché tale disposizione attribuisce un carattere unitario e inscindibile all'azione sociale di responsabilità e a quella dei creditori. In altri termini si è affermato che, in difetto di indicazione in senso contrario, il curatore, mediante l'esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti degli componenti degli organi sociali della società fallita ai sensi dell'art. 146, secondo comma, L.F., intende promuovere tanto l'azione spettante alla società ai sensi dell'art. 2393 c.c., quanto quella spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2394 c.c., e, perciò, deve escludersi, valutata la natura inscindibile delle due azioni, che possa risultare operativa nei confronti dello stesso curatore la clausola compromissoria inserita nello statuto della società fallita che demandi ad arbitri la decisione di tutte le controversie insorte tra la società e i suoi amministratori, liquidatori e sindaci; il perimetro operativo di detta clausola non potrebbe,



neppure in astratto, ricomprendere anche l'azione che spetta ai creditori ai sensi dell'art. 2394 c.c., terzi rispetto all'atto costitutivo e allo statuto sociale (Tribunale di Roma, 09 dicembre 2019, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28533 del 08/11/2018, Rv. 651499 - 02).

Passando al merito delle domande, deve premettersi che, in linea generale, nei confronti dei sindaci possono venire in considerazione due diversi tipi di responsabilità: esclusiva, per violazione dei doveri specifici su di essi gravanti da cui sia derivato un danno alla società (es. violazione del dovere di segretezza su fatti e documenti di cui sino venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio); concorrente, per violazione del generale dovere di vigilanza sull'amministrazione, per non aver impedito che gli amministratori, violando propri doveri, provocassero un danno alla società. Nel primo caso la responsabilità incombe sui sindaci in via esclusiva; nel secondo caso, incombe su di loro in concorso con gli amministratori, anche se in entrambi i casi si tratta di responsabilità per fatto proprio. La distinzione appena tratteggiata è rilevante nel caso di specie, in quanto il curatore ha espressamente inteso far valere una responsabilità concorrente, per la quale dovrà verificarsi l'esistenza di un nesso causale tra la violazione dell'obbligo di vigilanza e il verificarsi degli illeciti contestati agli amministratori sulla base di un giudizio controfattuale (cfr. art. 2407 c.c.): l'inerzia è causa del danno, se, con ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione del potere di vigilanza lo avrebbe ragionevolmente evitato. Il nesso causale va provato da chi agisce in responsabilità, mentre è onere del sindaco provare di essere senza colpa, perché fattori insuperabili gli hanno impedito la conoscenza degli eventi e la possibilità di attivarsi (cfr. Cass. 18770/2019).

Queste preliminari considerazioni portano a circoscrivere l'esame delle domande contro i sindaci ai soli fatti illeciti specificatamente contestati anche agli amministratori. Occorre quindi escludere immediatamente la responsabilità dei sindaci per la decisione degli amministratori di sottoscrivere l'aumento di capitale della M e tralasciare quelle vicende che, pur indicate nella memoria integrativa, non attengono strettamente alle ipotesi di illeciti contestate agli amministratori (quelle sub a), b), c) e d). Così, a mero titolo di esempio, devono ritenersi in sé irrilevanti le violazioni del dovere di vigilanza denunciate in ordine alla costituzione di Gruppo e alle modalità con cui Gruppo ha corrisposto a P gli utili (pag. 13 mem. int.). Si limita, in particolare l'analisi alle fattispecie sub c) e d), non essendo rapportabili le allegazioni e argomentazioni del curatore all'ipotesi sub b).



Nella lunga esposizione della memoria integrativa parte attrice ricostruisce i rapporti tra la P e la controllata Gruppo nel corso degli anni 2012-2015, sostenendo che il collegio sindacale non ha vigilato o assunto informazioni in ordine alla necessità di acquisire la partecipazione in Gruppo in un periodo in cui era stata già registrata una perdita di esercizio di euro 1.642.723 della P e vi erano – in tesi - altri indici di un andamento negativo della società. Non avrebbe neanche posto particolare attenzione alla regolamentazione delle reciproche poste creditorie tra le due società, che avrebbe dovuto rivelare un piano degli amministratori di P di sfruttamento finanziario della controllata sino alla fine del 2014, quando ci sarebbe stata un'inversione di rotta, allorché, apparso ormai evidente l'impossibilità di P di proseguire l'attività, veniva attuato invece un piano per salvare Gruppo, passata nel frattempo sotto il controllo della famiglia N. Insomma, la generale assenza di vigilanza da parte dei sindaci avrebbe permesso agli amministratori di attuare le loro condotte illecite, come se la consapevolezza degli amministratori di essere fuori da ogni controllo abbia agevolato le frodi ai danni della società e dei creditori.

La tesi non convince. Occorre tenere in considerazione che, trattandosi di illecito omissivo "concorrente" (concorso omissivo con la condotta degli amministratori), l'affermazione della responsabilità dei sindaci presuppone non solo che questi abbiano avuto la possibilità di attivarsi utilmente per impedire l'illecito degli amministrati, ma anche l'onere della procedura attrice di individuare lo specifico atto che in un certo giorno ed in certo luogo, il sindaco avrebbe dovuto porre in essere al fine di esonerarsi da responsabilità. Sotto tale ultimo aspetto appare essere carente la domanda della procedura, che non ha nemmeno distinto rispetto ai fatti contestati la posizione dei singoli convenuti, per i quali ha semplicemente indicato le date di inizio e termine dell'incarico. In un importante arresto la Corte di Cassazione ha affermato che è sufficiente provare per il curatore un generale atteggiamento di inerzia nell'esercizio degli obblighi di vigilanza da parte dei sindaci anche rispetto a fatti diversi dagli specifici illeciti gestori, ma si riferiva a casi diversi da quello in esame, in cui vi erano "macroscopici" segnali di un'illeceità diffusa da parte degli amministratori, come fatturazioni false e distrazioni di materiale dal magazzino e di beni strumentali (Cass. 18770/2019).

Con riguardo al pagamento preferenziale realizzato dagli amministratori con la restituzione della caparra alla N (ipotesi d), deve aggiungersi che la stessa parte attrice



afferma che la restituzione del danaro non fu oggetto di deliberazione all'interno del CDA, neppure successivamente per la ratifica, perciò non si comprende come avrebbe potuto il collegio sindacale impedire o muovere rilievi.

AZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI DELLA TERZA CHIAMATA.

Il rigetto della domanda di risarcimento danni nei confronti di S rende superfluo l'esame della domanda di manleva svolta nei confronti del suo assicuratore. Le spese di lite della terza chiamata vanno poste a carico del fallimento in base al principio espresso dalla Suprema Corte per cui *"Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria"* (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7431 del 14/05/2012, Rv. 622605).

- Spese di lite -

Le spese di lite tra le altre parti seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri (vicini ai medi) previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa (2.000.000-4.000.000). E' applicato l'aumento del 60% per la presenza di più parti a favore del fallimento.

A favore dell'assicuratrice sono applicati valori inferiori ai medi in considerazione della scarsa incidenza della sua attività processuale rispetto alla decisione della causa.

P.Q.M.

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trieste così provvede:

1. condanna N e F a pagare, in solido, alla procedura fallimentare a titolo di risarcimento dei danni euro 2.359.361,00, oltre a interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
2. rigetta la domanda svolta contro A , S , F ,



C , O ;

3. condanna N e F al pagamento delle spese processuali a favore del fallimento, liquidate in € 76.000,00 per compensi di avvocato ed € 3399,00 per spese, oltre al 15% del compenso a titolo di rimborso delle spese forfettarie (art. 2 D.M. 55/2014), IVA e CNAP come per legge;
4. condanna il fallimento al pagamento delle spese processuali a favore di ciascuno dei sindaci, liquidate in € 40.000,00 per compensi di avvocato, oltre al 15% del compenso a titolo di rimborso delle spese forfettarie (art. 2 D.M. 55/2014), IVA e CNAP come per legge;
5. condanna il fallimento al pagamento delle spese processuali a favore di ASSICURATORI L , liquidate in € 26.000,00 per compensi di avvocato, oltre al 15% del compenso a titolo di rimborso delle spese forfettarie (art. 2 D.M. 55/2014), IVA e CNAP come per legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Trieste, 09/11/2023.

Il Presidente

dott. Daniele Venier

Il Giudice relatore

dott.ssa Monica Pacilio

